

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70°

ROMA - Mercoledì, 20 marzo 1929 - ANNO VII

Numero 66

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. — Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. — Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: Intendenza di finanza (Servizio vendita). — Asmara: A. A. e F. Cicero. — Avellino: Leprino C. — Bari: Libreria editrice Favio Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. — Belluno: Silvio Benetta, editore. — Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. Bengasi: Russo Francesco. — Bergamo: Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I. — Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Farini, 6. — Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. — Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. — Brindisi: Carlucci Luigi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Caserta: F. Croce e Figli. — Catania: Libreria Editrice Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internazionale, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: Scaglione Vito. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: Nani e C. — Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita). — Cremona: Libreria Sonzogno E. — Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. — Enna: G. B. Buscemi. — Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. — Firenze: Rossini Armando, piazza Unita Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsolo, 7. — Fiume: Libr. Pop. «Minerva», via Galilei, 6. — Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. — Foggia: Piloni Michele. — Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. — Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern., via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: Signorelli F. — Gorizia: Paternoli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: S. Benedusi; Cavallotti G. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: P. M. Ricci. — Mantova: U. Mondovì, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: Ferrara S. Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. — Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Arcivescovado n. 1; Libreria Italia, via Durini n. 1. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. — Napoli: Paruta & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. — Novara: E. Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostini. — Nuoro: Margaroli G. — Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. — Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: Libreria Piacadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. — Pavia: Bruni & Marelli. — Perugia: Natale Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: Minerra (già Bemporad) Rinaldo Sottoborgo. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. — Potenza: Ditta Raffaele Marchesello. — Ravenna: E. Lavagna & Figli. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: Lugi Bonvicini, via Felice Cavallotti. — Rieti: A. Tomasetti. — Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, via Due Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi, via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Geografico De Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. — Sansone: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. — Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: Pietro Lodola. — Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. — Siracusa: C. Greco. — Sondrio: E. Zucchi, via Dante, 9. — Spezia: A. Zucchi, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. — Teramo: L. D'Ignazio. — Terni: Stabilimento Alterocca. — Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. — Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: Edit. Marcello Deserti, via S. Pietro, 6. — Treviso: Longo & Zoppelli. — Trieste: Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: Libreria Minerva di Caccopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: Maj & Mainati. — Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: Bernardo Cornale. — Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. — Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zaza: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: Rosemberg & Seitter, via Maria Vittoria, 18. — Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforis. CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mels, via Lavalle, 485. — Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvisi Perreghini. — Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione a promuovere la « Mostra Fiera del lavoro italiano » in Cassino.

Pag. 1202

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

902. — LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3482.

Approvazione dell'Accordo italo-austriaco del 22 dicembre 1927, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano.

Pag. 1202

903. — REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 281.

Devoluzione del patrimonio della Società di mutuo soccorso fra i reduci delle patrie battaglie, con sede in Cesena, all'Associazione nazionale dei combattenti, sezione di Cesena Pag. 1204

904. — REGIO DECRETO 24 febbraio 1929, n. 273.

Autorizzazione alla Regia università di Siena ad accettare un legato disposto in suo favore Pag. 1204

905. — REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 3478.

Autorizzazione alla Regia scuola professionale « Felice Faccio » di Castellamonte ad accettare una donazione. Pag. 1205

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Nomina dei componenti la Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1929-1930 . Pag. 1205

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Scioglimento del Consorzio italiano sindacati d'assicurazione infortuni (C.I.S.A.), in Milano Pag. 1205

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria degli Ospedali civili di Ceneda e Serravalle, in Vittorio Veneto Pag. 1205

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1929.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » in Palermo a trasferire in altri locali la filiale e la sua succursale di Messina Pag. 1206

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Salino di Marano e bacini contermini nel Friuli Pag. 1206

Ministero dell'economia nazionale: Concessione della miniera « S. Cristofaro » in territorio del comune di Pontremoli (Masa Carrara) Pag. 1206

Ministero delle finanze:

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza Pag. 1206

Media dei cambi e delle rendite Pag. 1206

Rettifiche d'intestazione Pag. 1207

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1929 - Anno VII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere
la « Mostra Fiera del lavoro italiano » in Cassino.

Con decreto 14 febbraio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1929, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 181, la Commissione promotrice ed ordinatrice delle iniziative inerenti alla commemorazione del XIV Centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra Fiera del lavoro italiano, che avrà luogo a Cassino dal 20 marzo al 21 ottobre 1929-VII.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 902.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3482.

Approvazione dell'Accordo italo-austriaco del 22 dicembre 1927, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonché alle Note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI —
BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI
— CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare amichevolmente le questioni risultanti dagli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano,

prescindendo da ogni questione di principio e di interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di San Germano predetto,

hanno deciso di concludere un accordo ed hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il dott. Amedeo Giannini, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario onorario, Consigliere di Stato;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

Il dott. Carlo Schönberger, Consigliere ministeriale al Ministero federale delle finanze;

i quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Repubblica d'Austria metterà a disposizione del Regno d'Italia i lasciti, le donazioni, borse e fondazioni di ogni specie (tutti designati nel presente accordo con la denominazione di « fondazioni »), istituiti nell'antica Monarchia austro-ungarica e destinati a sudditi dell'antico Impero d'Austria, in quanto le fondazioni stesse si trovino sul territorio della Repubblica d'Austria e siano destinate esclusivamente a persone che attualmente siano cittadini del Regno d'Italia. Nella consegna sarà tenuto conto dei pagamenti regolarmente effettuati per lo scopo delle fondazioni.

I beni delle fondazioni istituite o erette prima del 28 luglio 1914 saranno consegnati nello stato in cui erano a tale data. I redditi maturati dopo il 28 luglio 1914 e non impiegati in regolari pagamenti saranno consegnati nello stato

in cui si trovano al momento della firma del presente accordo. Quelli eventualmente impiegati in modo non regolare saranno reintegrati e versati in lire italiane, in ragione di 60 centesimi italiani per ogni corona austro-ungarica.

Se la fondazione fu istituita o eretta dopo il 28 luglio 1914 e prima del 3 novembre 1918, il patrimonio relativo sarà consegnato nello stato in cui si trova al momento della firma del presente accordo.

I titoli, le carte di valore e le monete in contanti saranno consegnati in titoli, carte di valore e monete in contanti, della stessa specie e dello stesso ammontare nominale, restando bene inteso che i titoli di rendita prebellica saranno consegnati non stampigliati o con stampigliatura annullata. Gli altri beni saranno consegnati in natura, o, in mancanza, verrà versata una somma in lire italiane corrispondente al valore attuale dei beni, tenuto conto dello stato di essi alle date predette.

La Repubblica d'Austria si obbliga a consegnare al Regno d'Italia le tavole di fondazione e tutti gli atti e documenti che si riferiscono alla costituzione ed amministrazione delle fondazioni, tanto se siano in possesso delle amministrazioni pubbliche austriache, quanto di enti o privati, residenti nel territorio della Repubblica d'Austria.

Le consegne di cui al presente articolo avranno luogo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 2.

Le fondazioni, collettività e persone morali pubbliche, aventi sede al 3 novembre 1918 nell'attuale territorio di una delle Alte Parti contraenti, conservano i loro beni mobili ed immobili che si trovano nel territorio dell'altra Parte contraente.

Ove una fondazione non disponesse già dei beni situati nel territorio dell'altra Parte contraente, questi saranno consegnati entro tre mesi dalla domanda, nello stato in cui si trovano al momento della domanda stessa.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti, in deroga alle norme del precedente articolo, riconoscono che tutti i beni mobili ed immobili delle fondazioni e fondi militari appartengono esclusivamente allo Stato nel cui territorio i beni si trovano.

Per le consegne degli atti concernenti i beni delle fondazioni e fondi di cui sopra è cenno si applicano le disposizioni del penultimo capoverso dell'articolo 1 del presente accordo, in quanto gli atti stessi siano in possesso dell'altro Stato.

Art. 4.

La Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire in proprietà del Regno d'Italia, libero da qualsiasi onere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce d'oro in Abbazia.

Eguale mente la Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire al Regno d'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce bianca in Merano, se e in quanto esso appartenga alla Croce bianca di Vienna, con gli oneri che gravano sull'immobile stesso alla data del presente accordo.

Art. 5.

La Repubblica d'Austria riconosce che gli immobili appartenenti ai fondi di religione e situati nell'attuale territorio del Regno d'Italia sono proprietà dello Stato italiano con effetto dal 3 novembre 1918.

Il Regno d'Italia riconosce che gli immobili appartenenti ai fondi di religione e situati nel territorio della Repubblica d'Austria sono proprietà dei fondi di religione della Repubblica d'Austria.

Gli oneri gravanti su detti immobili, alla data predetta, rimangono a carico del proprietario degli immobili gravati da oneri.

Gli oneri di diritto pubblico (per i patronati, oltre gli oneri anche i diritti) saranno divisi secondo il criterio territoriale, mentre per quelli di diritto privato si applicheranno le disposizioni degli articoli 10 degli accordi 23 febbraio e 24 giugno 1925 « per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori, rispettivamente, dell'ex Contea Principesca del Tirolo e dell'ex Ducato di Carinzia ».

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti rinuncia ad ogni altra ragione sul patrimonio mobiliare e immobiliare dei fondi di religione situato nel territorio dell'altra Parte contraente.

Per le consegne degli atti e documenti concernenti i beni dei fondi suddetti si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti convengono che ogni regolamento dell'ex organizzazione della Società austriaca della Croce Rossa s'intende effettuato alle condizioni seguenti:

1° I beni che si trovano sul territorio di ciascuno dei due Stati resteranno in proprietà delle rispettive organizzazioni della Croce Rossa;

2° Le passività ed impegni dell'ex organizzazione centrale della Società austriaca della Croce Rossa, ivi comprese le eventuali pensioni e le obbligazioni derivanti dalle lotterie del 1882 e del 1916, resteranno a carico della nuova Società della Croce Rossa istituita nella Repubblica d'Austria.

Nessuna azione sarà esercitata dalle Alte Parti contraenti o dalle organizzazioni rispettive della Croce Rossa tra di loro o verso l'ex Società austriaca della Croce Rossa per ogni eventuale danno, perdita o altro titolo di credito dipendenti da fatti di guerra dopo il 1914 e concernenti i servizi della Croce Rossa.

Art. 7.

Le fondazioni di carattere ecclesiastico restano escluse dal presente accordo.

Art. 8.

Le Alte Parti contraenti rinunciano ciascuna nei confronti dell'altra a qualunque altra ragione derivante dagli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano.

Art. 9.

Il presente accordo non modifica in alcun modo le stipulazioni già concluse fra le Alte Parti contraenti in relazione agli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano.

Art. 10.

Gli atti necessari per l'esecuzione del presente accordo non saranno soggetti ad alcuna imposta, tassa e diritto.

Art. 11.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente accordo e non sia risolta amichevolmente nel termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti al-

l'altra, la controversia sarà sottoposta ad un arbitro, eletto d'accordo dalle Parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non fossero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle commissioni rogatorie dell'arbitro stesso.

Ciascuno degli Stati contraenti avrà facoltà di farsi rappresentare nel giudizio.

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestare all'arbitro l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 12.

Il presente accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 22 dicembre 1927, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia:

(L. S.) AMEDEO GIANNINI.

Per l'Austria:

(L. S.) SCHÖNBERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

IL PLENIPOTENZIARIO ITALIANO AL PLENIPOTENZIARIO AUSTRIACO

Signor Consigliere,

Con riferimento all'accordo in data odierna fra la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Italia relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, è inteso, in conseguenza dello scambio di idee all'uopo intercorse, che l'Ordine Teutonico resta escluso dall'accordo stesso.

Gradisca, signor Consigliere, gli atti della mia alta considerazione.

Roma, 22 dicembre 1927.

AMEDEO GIANNINI.

Sig. dott. CARLO SCHÖNBERGER

Consigliere Ministeriale
al Ministero federale delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

IL PLENIPOTENZIARIO AUSTRIACO AL PLENIPOTENZIARIO ITALIANO

Signor Ministro,

Con riferimento all'accordo in data odierna fra la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Italia relativo alla esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, è inteso, in conseguenza dello scambio di idee all'uopo intercorse, che l'Ordine Teutonico resta escluso dall'accordo stesso.

Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Roma, 22 dicembre 1927.

SCHÖNBERGER.

A. S. E. il dott. AMEDEO GIANNINI

Inviato straordinario

e Ministro plenipotenziario onorario

Consigliere di Stato

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 903.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 281.

Devoluzione del patrimonio della Società di mutuo soccorso fra i reduci delle patrie battaglie, con sede in Cesena, all'Associazione nazionale dei combattenti, sezione di Cesena.

N. 281. R. decreto 21 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Società di mutuo soccorso fra i reduci delle patrie battaglie, con sede in Cesena, cessa di esistere giuridicamente e il suo patrimonio è devoluto all'Associazione nazionale dei combattenti, sezione di Cesena, con alcuni obblighi circa l'erogazione delle rendite.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 904.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1929, n. 273.

Autorizzazione alla Regia università di Siena ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 273. R. decreto 24 febbraio 1929, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Siena viene autorizzata ad accettare il legato di lire diecimila disposto in suo favore dal prof. Arturo Guzzoni degli Ancarani per l'istituzione, presso l'Università stessa, di un premio annuo intitolato al suo nome e destinato ad uno studente di quella Facoltà medico-chirurgica.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 905.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 3478.

Autorizzazione alla Regia scuola professionale « Felice Faccio » di Castellamonte ad accettare una donazione.

N. 3478. R. decreto 10 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola professionale « Felice Faccio » di Castellamonte viene autorizzata ad accettare la cartella del consolidato 5 per cento del valore nominale di L. 10,000 offertale in dono dal signor Pietro Vincenti fu Domenico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Nomina dei componenti la Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1929-1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il Parco nazionale del Gran Paradiso;

Ritenuto che è scaduto il termine di durata della carica dei componenti la Commissione Reale del Parco predetto, e che perciò occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione medesima per il biennio 1929-1930;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il biennio 1929-1930 la Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso è composta:

1° dal comm. prof. Oreste Mattiolo, direttore del Regio istituto botanico di Torino;

2° dal comm. prof. Federico Sacco, direttore del Regio istituto geologico di Torino;

3° dal comm. dott. Enrico Festa, assistente al Museo di zoologia nella Regia università di Torino;

4° dal cav. uff. Renzo Chierici, console della Milizia nazionale forestale;

5° dal cav. Giuseppe Godino, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Torino;

6° dal gr. uff. avv. Giorgio Anselmi, commissario governativo dell'Amministrazione della provincia di Torino;

7° dal cav. uff. dott. Giulio Ettore Marozz, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Aosta;

8° dal comm. prof. Marco de Marchi, presidente della Società di storia naturale italiana;

9° dal comm. Giuseppe Chiesa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 388. — MONACELLI.

(766)

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Scioglimento del Consorzio italiano sindacati d'assicurazione infortuni (C.I.S.A.), in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 febbraio 1927, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente il Consorzio italiano sindacati di assicurazione infortuni (C.I.S.A.) con sede in Milano, ai sensi dell'art. 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051;

Veduto il R. decreto 4 dicembre 1927, con il quale è stato nominato commissario straordinario di detto Consorzio il cav. Giuseppe Massimo Sacerdoti;

Veduti i successivi Regi decreti 14 giugno e 13 settembre 1928 con i quali è stato prorogato il termine di scadenza dei poteri del commissario straordinario;

Vedute le lettere in data 6 e 12 dicembre 1928 del commissario straordinario medesimo;

Ritenuto che, come rilevasi dall'atto di consegna e dalla citata lettera del 6 dicembre 1928 del commissario, il Consorzio non ha mai funzionato, nè ha avuto alcuna organizzazione;

Ritenuta altresì la opportunità di dichiarare lo scioglimento del Consorzio predetto in considerazione che alcuni dei Sindacati di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro partecipanti al Consorzio medesimo hanno nel frattempo cessato di esistere, ed altri sono stati profondamente trasformati nella loro composizione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio italiano sindacati d'assicurazione infortuni (C.I.S.A.) con sede in Milano, è sciolto.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 370. — MONACELLI.
(765)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria degli Ospedali civili di Ceneda e Serravalle, in Vittorio Veneto.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1928, col quale veniva affidata al cav. rag. Arturo Orlando la straordinaria gestione degli Ospedali civili di Ceneda e di Serravalle, in comune di Vittorio Veneto, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme negli statuti e nelle amministrazioni dei due enti, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;

Vista la proposta del prefetto di Treviso;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 settembre 1929.

Il prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

p. Il Ministro: BIANCHI.

(767)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1929.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » in Palermo a trasferire in altri locali la filiale e la sua succursale di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo, è autorizzata a trasferire nei nuovi locali costruiti in Messina al viale San Martino, la filiale sita nella detta città in via Garibaldi, nonchè la sua succursale di città, in Messina stessa, che vengono in conseguenza chiuse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:

MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Salino di Marano e bacini contermini nel Friuli.

Si rende noto che con decreto Ministeriale in data 12 marzo 1929-VII è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di prima categoria « Salino di Marano e bacini contermini » (Friuli)

deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 29 agosto 1926, secondo il testo che, munito del « visto » Ministeriale, forma parte integrante del presente decreto.

(679)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concessione della miniera « S. Cristofaro »
in territorio del comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 13 febbraio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1929, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 272, ed all'ufficio del registro di Roma, atti pubblici, il 1º marzo 1929, volume 472, n. 3923, ai signori fratelli Giulio e Luigi Piedi fu Francesco rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Pontremoli, è stata concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento in territorio di loro proprietà, siti nella località S. Cristofaro, territorio di Pontremoli, provincia di Massa Carrara. Superficie della concessione ettari 19.32.03.

(680)

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria
delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1º gennaio 1929.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 14 marzo 1929 - Anno VII

(774)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 64.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.62
Svizzera	367.35	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.683	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.653	Norvegia	5.10
Spagna	294.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.62	Rendita 3.50 %	70 —
Romania	11.38	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.60
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezia	
Oro	368.35	3.50 %	75 —

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1.ª Pubblicazione.

(Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	386722	240 —	Caprani Giuseppe fu Antonio, dom. in Nes-so (Como).	Caprani Giuseppe fu Antonio, <i>presunto as-sente sotto la curatela di Pecenelli Andrea fu Scipione</i> , dom. a Como.
»	262189	625 —	Pirinoli Gerolamo fu <i>Eugento</i> , minore sotto la p. p. della madre Zonca <i>Guglielmina</i> fu Luigi, ved. di Pirinoli <i>Eugenio</i> , dom. a Torino, con usuf. alla stessa Zonca <i>Guglielmina</i> fu Luigi, ved. Pirinoli.	Pirinoli Gerolamo fu <i>Domenico-Carlo-Euge-nio</i> , minore sotto la p. p. della madre Zonca <i>Maria-Guglielmina</i> fu Luigi, ved. di Pirinoli <i>Domenico-Carlo-Eugenio</i> , dom. a Torino, con usuf. a Zonca <i>Maria-Gugliet-mina</i> , ecc.
»	437691	30 —	Repetto Luisa fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Marini Chiara fu Giu-seppe ved. Repetto, dom. a Chiavari (Ge-nova).	Repetto <i>Ada-Angela-Luigia</i> , minore ecc. come contro.
3.50 %	435391	35 —	<i>Taccaroni</i> Gemma fu Gaetano, minore sot-to la p. p. della madre Silva Francesca di Emilio ved. <i>Taccaroni</i> Gaetano, dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vit. a Vac-cani <i>Maria</i> fu Filippo, moglie di Silva Emilio, dom. a Vigevano (Pavia).	<i>Taccarone</i> Gemma fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Silva Francesca di Emi-lio, ved. di <i>Taccarone</i> Gaetano dom. a Vi-gevano (Pavia), con usuf. vital. a Vaccani <i>Anna-Maria</i> fu Filippo, moglie, ecc. come contro.
»	446605	35 —	<i>Taccaroni</i> Gemma fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Silva Francesca fu Emilio, ved. <i>Taccaroni</i> , dom. a Vigevano (Pavia).	<i>Taccarone</i> Gemma fu Gaetano, minore sot-to la p. p. della madre Silva Francesca fu Emilio, ved. <i>Taccarone</i> , dom. come contro.
»	435390	35 —	Santandrea Maria di Roberto, minore sot-to la p. p. del padre, dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vital. a Vaccani <i>Maria</i> fu Filippo, moglie di Silva Emilio, dom. a Vigevano (Pavia).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Vac-cani <i>Anna-Maria</i> fu Filippo, moglie ecc. co-me contro.
»	436625	175 —	Silva Francesca fu Emilio, moglie di San-tandrea Roberto, dom. a Vigevano (Pavia)	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
»	502473	70 —	con usuf. vital. come la precedente.	
»	267143	329 —	Schiaparelli Ester di Giovanni, moglie di Borletti Francesco fu Ferdinando, dom. a Milano, con usuf. a Schiaparelli Emilia, Clementina e <i>Luigia</i> fu Antonio, nubile, dom. a Biella, congiuntamente.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Schiaparelli Emilia, Clementina ed <i>Eugenia-Eloisa</i> fu Antonio, nubile, dom. a Biella, congiuntamente.
»	267144	329 —	Schiaparelli Eva di Giovanni, moglie di Bassi Paolo di Carlo, dom. a Milano, con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la pre-cedente.
»	267142	329 —	Schiaparelli Emilio di Giovanni, dom. a Mi-lano, con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la pre-cedente.
»	267141	329 —	Schiaparelli Attilio di Giovanni, dom. a Mi-lano, con usuf. congiuntivo come il pre-cedente.	Intestata come contro, con usuf. congiuntivo come il precedente.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-926	2823 4150	Cap. 1.000 — » 2.000 —	<i>Garpellini Olciati</i> Ofelia fu Romeo.	<i>Carpellini</i> Ofelia fu Romeo, <i>moglie di Olnati Dantele</i> .
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-927	369 635 636 637	» 5.000 — » 10.000 — » 10.000 — » 10.000 —	<i>Aste Antonietta</i> di Lorenzo.	<i>Molfino Maria-Antonla</i> di Lorenzo, <i>-moglie di Aste Luigi-Salvatore</i> .

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	180868	225 —	Iorio Antimo fu Donato, minore sotto la p. p. della madre <i>Femiano</i> Caterina fu Domenico, dom. a Napoli.	Iurio Antimo fu Donato, minore sotto la p. p. della madre <i>Femiano</i> Caterina fu Domenico dom. a Napoli.
Buono Tesoro settimanale 2° serie	229	Cap. 50.000 —	Bafico <i>Maria</i> fu Giuseppe, moglie di Casareto Giuseppe.	Bafico <i>Anna-Maria</i> fu Giuseppe, moglie di Casareto Giuseppe.
Cons. 5 %	67948	160 —	Palladino Tommaso fu Guglielmo, dom. a Napoli, con usuf. a Faraone Marianna fu Giovanni, ved. di Palladino Guglielmo, dom. in Napoli.	Palladino Tommaso fu Guglielmo, <i>minore sotto la p. p. della madre Faraone Marianna fu Giovanni ved. di Palladino Guglielmo</i> , dom. a Napoli, con usuf. vital. come contro.
3.50 %	436626	175 —	Silva Emilia fu Emilio, moglie di <i>Orlandi</i> Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia) con usuf. vital. a Vaccani <i>Maria</i> fu Filippo, ved. di Silva Emilio, dom. a Vigevano (Pavia).	Silva Emilia fu Emilio, moglie di <i>Orlando</i> Giuseppe, dom. come contro, con usuf. vital. a Vaccani <i>Anna-Maria</i> , ecc. come contro.
	502472	70 —	Silva Emilia fu Emilio, moglie di <i>Orlando</i> Giuseppe, dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 % Pre-t. Litt.	4986	2.930 —	Scarnecchia Rosatina fu Concezio, dom. a Barrea (Aquila).	Scarnecchia Rosatina fu Concezio, <i>minore sotto la tutela di di Loreto Emilio fu Giustino</i> , dom. come contro.
3.50 %	689230	129.50	Cantone <i>Maria</i> fu <i>Carlo-Giuseppe</i> , minore sotto la tutela di Restano Giuseppe fu Ignazio, dom. a Vercelli, (Novara).	Cantone <i>Maria</i> fu <i>Giuseppe-Fedele-Carlo</i> , minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	40412	160 —	Cantone <i>Maria</i> fu <i>Carlo</i> , minore sotto la tutela di Negri Luigi fu Enrico, dom. a Vercelli (Novara).	Cantone <i>Maria</i> fu <i>Giuseppe-Fedele-Carlo</i> , minore ecc. come contro.
3.50 %	429599 504999	647.50 546 —	Giordano Adele fu Luigi, moglie di Di Amezaga <i>Carlo-Luigi-Guglielmo detto Guglielmo</i> fu Federico dom. in Genova, vincolata.	Giordano Adele fu Luigi, moglie di Di Amezaga <i>Luigi-Carlo-Guglielmo</i> fu Federico, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	263401	250 —	Cicerale <i>Giustino</i> fu Francesco, dom. a Marsiconovo (Potenza).	Cicerale <i>Annunziato-Paolo</i> fu Francesco, dom. come contro.
"	263402	250 —		
"	263403	250 —		
"	293664	750 —		
"	331844	350 —	Giordano Adele fu Luigi, moglie di Di Amezaga <i>Carlo-Luigi-Guglielmo, detto Guglielmo</i> fu Federico, dom. a Genova, vincolata.	Giordano Adele fu Luigi, moglie di Di Amezaga <i>Luigi-Carlo-Guglielmo</i> fu Federico, dom. come contro, vincolata.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1924-925	571	Cap. 500 —	Amendriadi Giuseppe.	Amendriadi Giuseppe, <i>minore sotto la tutela di Fontana Marcello fu Pasquale</i> .

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 2 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(634)